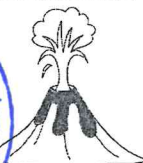




Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Catania (ARI CATANIA ODV)

Nominativo Ministeriale IQ9DE - Codice Fiscale 80021690872



STATUTO

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'Art. 82 del D.Lgs. 117/2017

Titolo I Disposizioni Generali

Art. 1

Denominazione - Sede - Durata

1. L'Associazione Radiotecnica Italiana - A.R.I. Sezione di CATANIA - sorta il 15 Maggio 1948 ha acquisito successivamente la denominazione "Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Catania" che viene ora modificata ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in "**Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Catania ODV**", brevemente "A.R.I. CATANIA ODV", codice fiscale 80021690872.
2. L'Associazione ha sede legale ed amministrativa nel comune di Catania. L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà, in ogni caso, essere adeguatamente comunicata agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.
3. L'associazione è costituita con durata illimitata ed appartiene alla categoria delle associazioni non riconosciute.

Art. 2 Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs 117/2017 del 03/07/2017, delle relative norme di attuazione nonché della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, ai quali fa rimando per quanto non sia previsto dal presente documento.

Art. 3 Scopo - Finalità - Attività

1. L'Associazione Radioamatori Italiani Sezione di CATANIA ODV è una organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità, culturali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi iscritti a favore di terzi.
2. Essa opera nel territorio a livello nazionale ed internazionale, potrà aderire a federazioni di associazioni simili, tenuto conto dei fini di cui al successivo punto 6.

3. Al fine di perseguire gli scopi dell'Associazione e di espletare la propria attività sociale, la Sezione ARI di CATANIA ODV, ha competenza su tutto il territorio Regionale, esclusi i territori dove operano altre Sezioni ARI ODV già costituite o da costituirsi. Resta inteso che, qualora richiesto, è possibile operare in concorso reciproco con le altre Sezioni ARI ODV presenti o che saranno successivamente costituite, avendo cura di operare senza interferenza alcuna;
4. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli iscritti alla vita ed all'attività dell'Associazione.
5. L'Associazione si ispira ai principi del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. L'Associazione persegue il suo fine promuovendo le forme aggregative tramite il radiantismo e la telematica, nonché le attività sociali di volontariato ad esse riconducibili, e con il loro utilizzo esprime pertanto le sue finalità che sono: coordinare, agevolare, promuovere e tutelare le attività dei soci ad essa iscritti, anche attraverso l'organizzazione di gare, diplomi e proponendo lo sviluppo delle infrastrutture individuali e dell'Associazione per l'uso corretto e consapevole, lo studio e la sperimentazione delle:
 - a) *ricetrasmisioni e radiodiffusioni circolari con apparati radioamatoriali utilizzando frequenze consentite dal Ministero dello Sviluppo Economico, in ossequio al vigente P.N.R.F. (Piano Nazionale Ripartizione Frequenze);*
 - b) *reti telematiche e digitali di ogni tipo consentito dalla normativa vigente. Quanto sopra, per l'impiego del tempo libero nello spirito degli art. 15 e 21 della Costituzione Italiana, come mezzo individuale di espressione e comunicazione.*
- 6.1. Svolge e promuove attività previste **all'art.5 comma 1 lettera h)** del D. Lgs. 117/2017 "ricerca scientifica di particolare interesse sociale";
- 6.2. Svolge e promuove attività previste **all'art.5 comma 1 lettera i)** del D. Lgs. 117/2017 "organizzazione e gestione di attività culturali e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura del volontariato".



6.3. L'associazione partecipa alla redazione dell'organo d'informazione sociale dell'Associazione Radioamatori Italiani - sede centrale di Milano, denominato "Radio Rivista" nonché alla pubblicazione sul sito web di studi realizzati dai soci;

6.4. In questo ambito l'Associazione potrà esercire proprie stazioni radioelettriche con o senza operatore, analogiche o numeriche, reti telematiche, dotandosi delle necessarie autorizzazioni e/o concessioni rilasciate dalle Autorità competenti, nel rispetto del D.Lgs. n°259/2003 del 02.08.2003 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche) e ss.mm. ed ii.;

6.5. Svolge attività di Protezione Civile esplicita nell'ambito delle telecomunicazioni via radio, per le attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza, in ossequio a quanto previsto **dall'art.5 comma 1 lettera "y"** del D.Lgs. 117/2017 ovvero "protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n°225 e successive modificazioni" oggi abrogata e sostituita dal vigente Codice della Protezione Civile (D.Lgs n°1 del 02/01/2018). Svolge con i propri Soci attività di volontariato nell'ambito della Protezione Civile Nazionale, Regionale e Comunale, mettendo a disposizione della comunità le proprie apparecchiature e quelle dei Soci, rispondendo al principio che il radioamatore, all'atto dell'ottenimento dell'Autorizzazione Generale rilasciata dal Mi.S.E., è di fatto precettabile in caso di calamità. Attualmente l'associazione gestisce ed utilizza anche la sala radio messa a disposizione dall'U.T.G. – Prefettura di Catania (C.C.S. – DI.COMA.C), per le comunicazioni con gli enti centrali e con i rispettivi C.O.M. o C.O.C. del territorio in attività d'emergenza nonché per le prove mensili di sintonia della Rete Alternativa di emergenza delle Prefetture Italiane, operando le stazioni periferiche della S.O.R. ovvero dei C.O.M. e/o C.O.C. per mezzo della propria rete radio analogica e digitale, tramite i propri soci capillarmente presente nel territorio. L'attività avviene prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati;

6.6. Essa esplica, in maniera secondaria e strumentale rispetto alle finalità, attività di interesse generale prevalentemente citate (art. 6 D.Lgs. 117/2017) nonché attività socio-culturali, anche con lo svolgimento di

manifestazioni pubbliche e private, mirate alla diffusione della cultura e delle conoscenze tecniche nel settore del radiantismo, della tecnica delle radiocomunicazioni e delle reti telematiche;

6.7. Organizza e sviluppa i corsi propedeutici al conseguimento, da parte degli aspiranti, della patente di radioamatore. Promuove l'aggiornamento tecnico professionale degli associati con incontri e seminari. Sostiene inoltre la formazione di gruppi che operano anch'essi, per i propri fini istituzionali, nel settore delle radiocomunicazioni, formando anche i volontari di altre associazioni che, in ragione dei propri compiti istituzionali, prevedono l'impiego di apparecchiature radio, indipendentemente dalla banda di esercizio, nel pieno rispetto del citato P.N.R.F.

6.8. Organizza incontri, seminari, attività di divulgazione e corsi di formazione presso le scuole secondarie di primo e secondo grado al fine di coinvolgere i giovani sull'importanza delle comunicazioni radio anche in occasione di calamità naturali che possano determinare il mancato funzionamento dei servizi di telecomunicazioni tradizionali. Medesima attività potrà effettuarsi presso le sedi delle facoltà universitarie - Dipartimenti di ingegneria elettrica, elettronica ed informatica, con il precipuo scopo di educare e diffondere i principi di funzionamento delle radiocomunicazioni, reclutando simpatizzanti che potranno accedere ai corsi per il conseguimento della patente radioamatoriale e, se richiesto, aderire all'associazione.

7. L'Associazione si propone di coordinare, agevolare ed incentivare le iniziative promosse dai singoli Soci iscritti che possano risultare di particolare interesse sia per l'attività principale che per le attività di carattere secondario e strumentale svolte dall'Associazione.

8. Le prestazioni effettuate dai Volontari dell'Associazione, ivi comprese quelle provenienti dall'espletamento di cariche elettive all'interno dell'Associazione, sono svolte a titolo completamente gratuito, sia che le medesime siano svolte **in favore dell'Associazione**, sia che siano svolte in favore di terzi, di Enti dello Stato ed in genere della collettività, salvo che sia diversamente previsto dalla normativa vigente.

La suddetta norma viene estesa a tutte le attività delle cariche elettive.

9. La collaborazione dell'Associazione con altre Organizzazioni o Associazioni con attinenze simili

o diverse dalla stessa, inclusi Enti pubblici, è disciplinata da accordi stipulati dal Consiglio Direttivo con criteri di democraticità e di volontarietà, al fine di consolidare e sviluppare il movimento associativo, del volontariato e di massimizzare le sinergie presenti sul territorio.

10. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle di interesse generale di cui ai precedenti punti 6.5 e 6.6, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, pertanto secondarie e strumentali alle attività di interesse generale ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. 117/2017) ovvero promuovere raccolte di fondi, anche in forma organizzata e continuativa e pure mediante sollecitazione al pubblico, mediante donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva da parte di Soci e di terzi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale (art.7, comma 2, del D.Lgs. 117/2017).
11. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione potrà ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Titolo II

Risorse e attività economiche

Art. 4

Patrimonio – Risorse economiche

1. Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità, civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'autorità regionale del Registro Unico del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
4. Nel caso di cui al precedente punto, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
5. Il patrimonio della Sezione è costituito:

a) dalla biblioteca;

b) da donazioni, lasciti e versamenti straordinari eventualmente effettuati da Soci o da terzi (siano questi ultimi persone fisiche o giuridiche);

c) da materiale, apparecchiature radioelettriche e strumentazioni elettroniche ed informatiche varie;

d) da beni mobili, arredi e cancelleria;

e) da beni immobili;

f) da tutto ciò che, non previsto espressamente alle lettere c), d), e), risulta dal libro Inventario.

Art. 5

Diritti del Patrimonio Sociale

1. Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla Legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per Legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria Struttura.

Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 3 del presente Statuto.

Art. 6

Responsabilità ed assicurazione

1. L'Associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuno degli iscritti può per questo essere ritenuto individualmente responsabile.
2. Gli iscritti all'Associazione, nel computo del versamento della rispettiva quota sociale, beneficiano dell'assicurazione sulle antenne nonché personale per le attività istituzionali e di protezione civile afferenti, esclusivamente, all'impiego degli stessi in tali contesti, ossequiando quanto previsto dall'art. 18 del D.Lgs 117/2017.

Titolo III

Associati

Art. 7

Ammissione

1. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta, come da facsimile in uso, dalla quale si evince l'avvenuta conoscenza ed accettazione integralmente del presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

2. Essi sono tenuti a versare, entro il 31 dicembre di ogni anno, una quota annuale, mediante la quale il socio avrà diritto alla copertura assicurativa (verso terzi) sulle proprie antenne facenti parte della stazione radioelettrica esercita in ragione dell'autorizzazione generale rilasciatagli dal M.I.S.E. nonché alla copertura assicurativa nel caso di impiego in attività di protezione civile, siano esse ordinarie o d'emergenza, purché l'attività sia riconducibile esclusivamente alle competenze specifiche dell'attività radioamatoriale nelle radiocomunicazioni d'emergenza.
3. I Soci Effettivi sono le persone fisiche di ineccepibile moralità che abbiano raggiunto la maggiore età, che godano dei diritti civili e che, avendo conseguito la patente, siano titolari della prevista "Attestazione Generale" per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore (D.lgs 259/2003 - Codice delle Comunicazioni Elettroniche e ss.mm.ed ii.).
4. Il numero degli associati è illimitato, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Art. 8 Diritti degli associati

1. Fermo restando che i soci dell'Associazione ARI CATANIA ODV sono tutti volontari, ovvero persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo libero e le proprie capacità, gli associati in regola con il pagamento delle quote sociali, hanno il diritto di:
 - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla associazione;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - essere rimborsati dalle spese personali effettivamente sostenute e documentate;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

2. I Soci della Sezione ARI di CATANIA ODV che godono di tutti i diritti sociali hanno diritto:

- a) a prendere parte alle votazioni, sia nelle Assemblee di Sezione, che nei Referendum (solo Soci Effettivi);
- b) a ricevere qualsiasi pubblicazione, sia essa cartacea che informatica, allo scopo di aggiornamento e divulgazione delle attività concernenti la sperimentazione radio e materie affini;
- c) a servirsi della biblioteca di Sezione, rispettando ogni forma di gestione stabilita internamente dal Consiglio Direttivo;
- d) ad usufruire del servizio QSL;
- e) ad utilizzare il materiale, le apparecchiature radioelettriche e le strumentazioni varie di proprietà della Sezione, secondo le disposizioni e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo di Sezione.

Art. 9 Doveri degli associati

1. Gli associati hanno l'*obbligo* di rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni nonché di svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ossequio a quanto disposto dall'Art.17 comma 2 del D.Lgs.117/2017.
2. Essi hanno l'obbligo di svolgere le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione ed in base alle loro capacità personali. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse della Associazione, effettivamente sostenute e documentate.
3. Le prestazioni e le attività degli iscritti nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
4. Il comportamento, verso gli altri iscritti, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'Associazione, deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.
5. Gli iscritti si impegnano al versamento della quota annuale di iscrizione o rinnovo d'iscrizione in unica soluzione (*entro la fine del mese di dicembre dell'anno precedente all'anno al quale il versamento è riferito*), dando segnalazione dell'avvenuto pagamento alla segreteria.

6. Gli iscritti sono tenuti ad informarsi sulle attività dell'Associazione e sui regolamenti emanati, con la consultazione della bacheca fisica ed informatica (sito internet e/o posta elettronica) dove verranno pubblicate tutte le comunicazioni ufficiali dell'Associazione.

Art. 10

Recesso – esclusione

1. La qualità di associato si perde per recesso, esclusione o decesso.
2. L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea, all'uopo convocata, con voto segreto, non prima di aver ascoltato o preso atto delle giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
3. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione dandone opportuna comunicazione scritta (*che avrà effetto al momento della presentazione stessa*) diretta al Presidente. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
4. L'iscritto che svolga attività in contrasto o concorrenza con quanto finora indicato nei precedenti punti, perde automaticamente la qualifica di socio, con decorrenza dalla comunicazione ufficiale che gli sarà notificata con ogni mezzo previsto dalla Legge.
5. Parimenti, nel caso di revoca o di sospensione dell'Attestazione Generale di cui al precedente punto 3, il socio decade automaticamente dall'appartenenza all'Associazione, fino a nuova comunicazione rilasciata dalle competenti Autorità che potrà permettergli di essere inserito nuovamente nelle fila degli associati.

5. Art. 11

Volontari

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune,

mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

2. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
3. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Titolo IV

Organi dell'Associazione

Art. 12

Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
 - 1.1. L'Assemblea;
 - 1.2. Il Consiglio Direttivo (Organo di Amm/ne);
 - 1.3. Il Presidente;
 - 1.4. L'Organo di Controllo;
 - 1.5. Il Revisore Legale dei Conti.

Art. 13

Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è composta dai soci effettivi.
2. L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo in carica. In essa funge da verbalizzante o il Segretario dell'associazione o chi spontaneamente si propone al momento.
3. Ogni socio, ha diritto di partecipare all'Assemblea, tuttavia, in caso di impossibilità, potrà delegare in sua presenza, un socio di sua fiducia, purché in regola con la quota annuale e munito di delega firmata dal socio delegante.

Ogni socio potrà avere non più di tre deleghe. Si applica quanto previsto dall'Art.24 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 e si richiama quanto dettato dal 5° comma dell' art. 2372 del Codice Civile,

ovvero, se ritenuto possibile e fattibile, il socio potrà partecipare ai lavori dell'assemblea, ivi comprese eventuali operazioni di voto, mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato in questione.

Art. 14

Convocazione dell'Assemblea

1. Il Consiglio Direttivo stabilisce di volta in volta il giorno, l'ora ed il luogo dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria in prima e seconda convocazione nonché il relativo Ordine del Giorno.

Provvede altresì a rendere note tali indicazioni ai Soci mediante lettera di convocazione da inviarsi a mezzo posta elettronica, almeno 20 (venti) giorni prima della data dell'Assemblea stessa, dando comunicazione generale con ogni mezzo informatico (sito internet o sulle pagine dei social della Sezione) nonché presso la bacheca.

2. L'Assemblea Ordinaria è convocata una volta all'anno, di norma entro il 30 Aprile, ma non oltre il 30 Giugno.

L'Assemblea Straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da almeno un terzo dei Soci dell'associazione, purché tutti in regola con il presente Statuto.

In tal caso il Consiglio Direttivo convocherà l'Assemblea entro e non oltre un mese dalla richiesta.

La convocazione sarà recapitata ai soci effettivi con le stesse modalità esposte al punto 1 del presente articolo.

Art. 15

Votazioni e deliberazioni dell'Assemblea – Verbalizzazione

1. Le votazioni, di regola, avvengono nominalmente per alzata di mano, o su richiesta dei presenti saranno assunte a scrutinio segreto.
2. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti. Le stesse modalità valgono anche per le deliberazioni delle assemblee straordinarie. Nel caso di parità si assumerà la decisione mediante estrazione operata dal Presidente al cospetto dei presenti tutti.
3. Le votazioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto e sottoscritto dal verbalizzante o, in caso di sua assenza, da un componente dell'Assemblea.

4. Il verbale è libero per la consultazione di tutti gli associati mediante affissione in bacheca ovvero posta elettronica alla c.d. "mailing list soci".
5. L'atto è da considerarsi comunque interno e non divulgabile a persone esterne all'Associazione, se non da parte del suo legale rappresentante.

L'originale del verbale, completo delle eventuali deleghe e di ogni atto allegato, viene conservato nel registro delle Assemblee/Adunanze, tenuto presso la segreteria della sede dell'associazione.

Art. 16

Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea, in ossequio a quanto previsto dall'Art.25 del D.lgs 117/2017, ha le seguenti competenze inderogabili:

1. nomina e revoca i componenti degli Organi Sociali e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
2. approva il bilancio;
3. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
4. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
5. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
6. delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
7. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
8. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, ivi compresi quelli rappresentati a mezzo delega. E' invece validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti ivi compresi quelli rappresentati a mezzo delega.

Art. 17

Consiglio Direttivo

1. Se il numero dei soci è superiore a 25, il Consiglio Direttivo è composto da sette soci effettivi, eletti per Referendum segreto, tra tutti soci attivi ed in regola con quanto previsto dal

vigente statuto. Nel caso di soci inferiori a 25, il Consiglio Direttivo sarà costituito da cinque soci, applicando le predette modalità elettive.

Le cariche di Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, Segretario e consigliere, saranno scelte per approvazione democratica interna, tra i soci eletti a rappresentare il costituente Consiglio Direttivo.

2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza".
3. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti.
4. I Consiglieri eletti, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre a fornire le informazioni previste dall'Art.26 comma 6 del D.lgs 117/2017 "Codice del Terzo Settore", a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Art. 18

Elezione del Consiglio Direttivo

1. Per l'elezione, il Consiglio Direttivo in carica, provvede per tempo, ad inviare a mezzo posta elettronica, a ciascun Socio:
 - a) l'elenco dei Soci che godono dei diritti sociali;
 - b) la scheda di votazione;
 - c) l'elenco dei candidati.

Le candidature dovranno essere presentate dagli interessati per iscritto, al Consiglio Direttivo entro il termine stabilito dallo stesso per convalidare le operazioni propedeutiche alle nuove elezioni.

Art. 19

Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno ogni 60 giorni.

La data e l'ora della convocazione, nonché l'Ordine del Giorno della riunione, dovranno essere rese note almeno sette giorni prima, mediante avviso affisso in bacheca, convocazione a mezzo elettronico/informatico rendendo a conoscenza di tale riunione i soci, a mezzo "mailing list" con posta elettronica;

In caso di urgenza, il Presidente del Consiglio Direttivo può convocare telefonicamente i Consiglieri, con preavviso di almeno 24 ore.

Tutti i Soci possono assistere, come uditori, alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza aver diritto di voto ma liberi di poter rendere qualsivoglia suggerimento al medesimo Consiglio Direttivo nell'ottica di una sana e democratica vita associativa.

Il Presidente del Consiglio Direttivo può, in casi del tutto eccezionali, in riferimento alle tematiche da dibattere, indire la riunione a porte chiuse e, in tali casi, sottoporre a segretezza il relativo verbale.

Art. 20

Poteri del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri che, per legge o per altri regolamenti, non siano di esclusiva competenza dell'Assemblea dei Soci. In particolare, Il Consiglio Direttivo, anche al di fuori dei propri componenti, provvederà a nominare i responsabili dei vari settori delle attività di sezione, che dovranno operare in concerto con il Consiglio Direttivo.

Art. 21

Validità delle adunanze del Consiglio Direttivo (assenze – vacanze)

1. Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno metà più uno dei rappresentanti il medesimo C.D.; l'adunanza sarà presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, con l'assistenza del Segretario per la verbalizzazione dei lavori;

Le delibere saranno valide se prese a maggioranza di voti: in caso di parità prevarrà il metodo del sorteggio per l'approvazione della stessa.

2. Nel caso in cui un membro del consiglio direttivo presenterà istanza di dimissione dall'incarico, indipendentemente dalla motivazione, si adotterà per la scelta del primo dei soci candidatosi alle elezioni numericamente non rientrante nella composizione del C.D..

Art. 22

Il Presidente

1. Il Presidente è eletto tra i componenti del neo C.D., a maggioranza dagli stessi.

2. Il Presidente, rappresenta la Sezione ARI CATANIA ODV di fronte ai terzi ed in giudizio; sottoscrive gli atti sociali di ordinaria amministrazione disgiuntamente dal Segretario; mantiene i contatti con gli Enti locali, ivi compresi quelli dipendenti dal Ministero dello Sviluppo Economico. Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo. Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

3. Il Presidente ed i membri del neo eletto Consiglio Direttivo provvede, entro e non oltre 30 giorni dalla data delle elezioni, a predisporre ogni adempimento necessario per il passaggio delle consegne e la comunicazione della nuova costituzione del medesimo C.D., agli organi/enti locali di rappresentanza.

**Art. 23
Segretario e Tesoriere**

1. Il Segretario è responsabile della amministrazione della Sezione, provvede a tutti gli atti di corrispondenza ordinaria e li sottoscrive disgiuntamente dal Presidente. Provvede, sulla base delle delibere del Consiglio Direttivo, a quanto occorre all'Assemblea dei Soci, alla dotazione della Sezione, esercita le funzioni di Segretario in seno all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, nonché nel Consiglio Direttivo.
2. Il Tesoriere è responsabile della contabilità della Sezione, ne risponde al Consiglio Direttivo e sottoscrive gli atti relativi.
3. Può essere delegato, dal Presidente, alla firma ed alla gestione di qualsiasi operazione contabile sul conto corrente bancario e/o postale cui l'associazione dovrà dotarsi, adoperando la massima trasparenza nei confronti dei soci tutti.

**Art. 24
Organo di Controllo**

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art.30 comma 2 del D.Lgs n°117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.

**Art. 25
Revisione legale dei conti**

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31 c.1 del D.Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

**Art. 26
Gratuità delle cariche sociali**

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse danno diritto al solo rimborso documentato delle spese incontrate per l'esecuzione di eventuali, particolari incarichi debitamente autorizzati dal Consiglio Direttivo.

**Titolo V
Libri Sociali
Art. 27
Libri Sociali**

1. I libri Sociali sono i seguenti:
 - Libro dei Soci Volontari;
 - Libro delle delibere dell'assemblea dei soci;
 - Libro delle delibere del Consiglio Direttivo.
2. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto sintetico Verbale nel libro delle delibere del Consiglio Direttivo. Ogni Verbale sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.

Identiche formalità si devono esperire nel libro delle delibere dell'Assemblea dei Soci. Copia dei verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea deve essere affissa all'albo della Sezione e in forma di estratto sul sito web della Sezione, ove manchi la Sede, portata a conoscenza dei Soci tramite circolare e/o posta elettronica;
3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

**Art. 28
Libro Giornale – Libro Inventario**

1. La Sezione deve tenere, oltre ai libri di cui al precedente Art.27:
 - a) Registro di Cassa con la registrazione cronologica delle operazioni di entrata e di uscita di denaro, con indicazione singola di ogni operazione contabile.

A giustificazione delle spese devono essere conservati gli originali dei documenti relativi (lettere, telegrammi, fatture ricevute, note, ecc.).
 - b) libro Inventario, nel quale devono essere riportati tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della Sezione.

Art. 29
Libri sociali facoltativi

1. Il Consiglio Direttivo, quando lo ritenga opportuno, e con le modalità comuni ai libri sociali obbligatori di cui agli Art. 27 e 28, potrà tenere anche altri libri sociali per lo svolgimento delle proprie attività.

Titolo VI
Il Bilancio

Art. 30
Bilancio consuntivo e preventivo

1. L'associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 comma 1 e 2 nonché dall'Art. 14 comma 1 del D.Lgs. 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario pregresso e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore."

2. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dal Consiglio Direttivo a cura del Segretario e depositati presso la sede sociale dell'Associazione almeno 30 (trenta) giorni prima del giorno in cui si terrà l'Assemblea che dovrà approvarli.

Copia dei bilanci potrà essere richiesta da tutti gli iscritti e potrà essere pubblicata nel sito internet dell'Associazione.

3. Nel bilancio devono essere indicati i beni, contributi ed i lasciti ricevuti, fermo restando quanto indicato nel primo comma.
4. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all'Assemblea per la loro approvazione.
5. Gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale NON verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano state imposte dalla Legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per Legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Titolo VII
Norme finali e transitorie
Art. 31
Regolamento interno

2. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con Regolamento Interno, dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo.

I regolamenti adottati sono resi pubblici ai soci tramite affissione nella bacheca fisica presso la sede e/o tramite la pubblicazione nel sito internet dell'Associazione.

I regolamenti hanno efficacia per gli iscritti e per quanti frequentano i locali o utilizzano infrastrutture dell'Associazione e sono nulli nella parte che contrasta questo Statuto o Leggi e regolamenti dello Stato italiano.

ART. 32
Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'associazione di volontariato e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente del Consiglio Direttivo, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.
3. Potranno essere stipulate Convenzioni o Protocolli d'intesa tra associazioni varie purchè l'oggetto delle stesse sia sempre riconducibile al settore delle telecomunicazioni ordinarie e d'emergenza.

Art. 33
Scioglimento

1. L'Associazione si estingue per delibera dell'Assemblea secondo le modalità di cui all'Art. 27 c.c.:
 - 1.1. quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
 - 1.2. per le altre cause di cui all'Art. 27 c.c..In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'Associazione i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, ovvero ad altri Enti del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 34
Rinvio

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto

Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Art. 35
Disposizioni finali

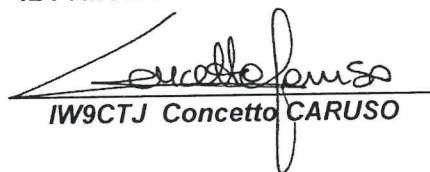
1. Copia del presente Statuto verrà al più presto convenientemente Registrato da parte del Presidente presso gli Organi Competenti, rendendolo quindi pubblico.

2. Entra in vigore, con piena efficacia, immediatamente per gli associati e dopo la Registrazione di cui al comma precedente, per i terzi. In questo, sostituisce analoghi atti precedenti.

3. In via transitoria, il Consiglio Direttivo continua ad esercitare il proprio mandato fino alla sua naturale scadenza, così come in precedenza deciso. Al pari, vengono mantenute tutte le cariche in precedenza elette in seno allo stesso Consiglio Direttivo.

Modifica Statutaria Approvata dall'Assemblea Ordinaria del 27/06/2020

IL PRESIDENTE PRO TEMPORE


IW9CTJ Concetto CARUSO

REG.TO ALNR. 3628 SERIE 3
IL 29 SET 2020 RISCOSSI € 5.200
Coco Alfio*
(*) Firma su delega del direttore provinciale (Domenico Lodato)